

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G12897 del 29/09/2023

Proposta n. 37944 del 28/09/2023

Oggetto:

Decreto ministeriale 13 agosto 2020 "Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana" Istituzione della rete dei punti di indagine sul territorio laziale.

OGGETTO: Decreto ministeriale 13 agosto 2020 “Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana” Istituzione della rete dei punti di indagine sul territorio laziale.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale,

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 2023, n. 109 con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale alla dr.ssa Alessandra Bianchi;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/759 del 7 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda lo status di zona protetta dell'Italia, dell'Irlanda, della Lituania, della Slovenia e della Slovacchia o di determinate zone di questi paesi e il riferimento a una zona protetta in Portogallo;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 concernente “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 263 del 23 ottobre 2020, recante “Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana” che stabilisce i criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana;

VISTA la legge regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

CONSIDERATO che *Erwinia amylovora* è classificato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, mentre per il restante territorio è classificato come organismo nocivo regolamentato non da quarantena;

CONSIDERATO che il Lazio è compreso nell'elenco delle zone protette per *Erwinia amylovora* ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, allegato IX, punto 1), in quanto l'intero territorio regionale risulta indenne dall'organismo nocivo *Erwinia amylovora*;

RITENUTO sulla base delle risultanze delle indagini svolte sul territorio regionale di confermare per l'intero territorio della regione Lazio lo status di area indenne dall'organismo specificato *Erwinia amylovora*;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 agosto 2020 che dispone che nelle zone protette per *Erwinia amylovora* i servizi fitosanitari regionali devono istituire ufficialmente una «rete di punti di indagine» costituita da un insieme di punti nei quali devono essere svolte annualmente attività di indagine per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato;

RITENUTO necessario provvedere, sulla base del rischio fitosanitario definito dall'articolo 3, punto 5, del D.M. 13 agosto 2020, all'istituzione della rete dei punti di indagine per *Erwinia amylovora* nei quali devono essere svolte annualmente le indagini per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato;

VISTA la mappa allegata alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale nella quale è riportata la rete dei punti di indagine per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora*, nella quale devono essere svolte le attività di indagine per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della mappa allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale è riportata la rete dei punti di indagine per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* sul territorio laziale;

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente riportate,

- di confermare per l'intero territorio della regione Lazio lo status di area indenne dall'organismo nocivo *Erwinia amylovora*;
- di istituire, sulla base del rischio fitosanitario definito dall'articolo 3, punto 5, del D.M. 13 agosto 2020, la rete dei punti di indagine per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* sul territorio laziale, nei quali devono essere svolte annualmente le indagini per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato;
- di approvare la mappa allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale è riportata la rete dei punti di indagine per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* sul territorio laziale, distinti tra punti ad alto rischio in colore giallo e punti a basso rischio in colore rosso.

Come stabilito dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 agosto 2020, i controlli sui punti della rete di indagine devono essere svolti di norma due volte all'anno nei punti ad alto rischio e una volta all'anno nei punti a basso rischio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio, canale agricoltura.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE AD INTERIM

Dr. Vito Consoli